LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1982, N. 10

Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano[1] [2]

Art. 1

La Giunta regionale, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto di autonomia ed al fine di potenziare l'autonomia dei Comuni, concede contributi alle delegazioni provinciali dell'UNCEM di Trento e Bolzano, secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge.

Analoghi contributi sono concessi alle Sezioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).[3]

I contributi alle delegazioni provinciali dell'UNCEM di Trento e di Bolzano ed alle sezioni provinciali dell'ANCI di Trento e di Bolzano sono concessi anche per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 ed all'articolo 39 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, nel settore della formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente dai Comuni e loro forme associative.[4]

---

1 In B.U. 7 dicembre 1982, n. 56

2 Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

3 Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 21 agosto 1986, n. 7.

4 Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 28 ottobre 1995, n. 9.

Art. 2[5]

Art. 3[6]

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata altresi a corrispondere annualmente, all'Associazione nazionale per il Consiglio dei Comuni d'Europa - A.I.C.C.E. - con sede in Roma, la quota associativa dovuta per l'adesione della Regione Trentino-Alto Adige all'Associazione medesima.

Art. 5

Al fine della concessione di contributi per l'anno 1982 è autorizzata, per il corrente esercizio, la spesa di lire 100 milioni, da ripartirsi in parti uguali fra le due delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano.

Per il pagamento della quota associativa pro 1982 all'A.I.C.C.E. è autorizzata per il corrente esercizio la spesa di lire 10 milioni.

All'onere derivante della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

---

5 Articolo abrogato dall’art. 4, comma 2 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria).

6 Articolo abrogato dall’art. 4, comma 2 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria).

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.